



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONI DEL 2, 3, 5 E 6 LUGLIO 2012

1. Ricorso A.S.G. NOCERINA

del 4.6.2012, avverso l'applicabilità, nonché l'incongruità della sanzione inflitta all'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in conformità agli artt. 23 e 24 C.G.S., seguito deferimento della Procura Federale nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, li dichiara
INAMMISSIBILI

2. Ricorso A.S.G. NOCERINA S.R.L.

del 20.6.2012, avverso l'applicabilità, nonché l'incongruità della sanzione inflitta all'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in conformità agli artt. 23 e 24 C.G.S., seguito deferimento della Procura Federale nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

3. Ricorso VICENZA CALCIO S.P.A.

avverso l'applicabilità nonché l'incongruità della sanzione inflitta all'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in conformità agli artt. 23 e 24 CGS, seguito deferimento della Procura Federale nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

INAMMISSIBILE

4. Ricorso A.C. CESENA S.P.A.

avverso:

- a) l'incongruità della sanzione inflitta alla società Novara Calcio;
- b) l'applicabilità della sanzione inflitta nei confronti della società Atalanta Bergamasca in conformità agli artt. 23 e 24 C.G.S.;
- c) l'incongruità della sanzione inflitta alla società

In parte **INAMMISSIBILE**, in parte **RESPINTO**

A.C. Siena,
seguito deferimento del Procuratore Federale - nota
n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

5. Ricorso A.S. GUBBIO 1910

In parte **INAMMISSIBILE**, in parte **RESPINTO**

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte alle
società:

- a) F.B.C. Empoli S.p.A.;
- b) Padova Calcio S.p.A.;
- c) Reggina Calcio S.p.A.;
- d) U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in applicazione
degli art. 23 e 24 C.G.S.;
- e) Ascoli Calcio 1898 S.p.A. in applicazione
degli art. 23 e 24 C.G.S.;
- f) F.C. Modena S.p.A. in applicazione degli
art. 23 e 24 C.G.S.,

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota
n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

6. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.

INAMMISSIBILE

avverso:

- a) la mancata ammissione della reclamante al
dibattimento;
- b) l'applicabilità della sanzione inflitta nei
confronti della società U.S. Cremonese, in
conformità agli artt. 23 e 24 C.G.S.,
- c) l'incongruità della sanzione inflitta alla società
Spezia Calcio,

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota
n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

7. Ricorso Calc. Mario CASSANO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con
preclusione inflitta ai sensi degli artt. 9, 7 commi 1,
2, 5 e 6, 1 comma 1, e 6 C.G.S. in relazione alle gare
Albinoleffe – Piacenza del 20.12.2010 e Atalanta –
Piacenza del 19.3.2011, seguito deferimento del
Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-
12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
101/CDN del 18.6.2012)

8. Ricorso Calc. Luigi SARTOR

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con
preclusione, inflitta ai sensi degli artt. 9, 7, 1 e 6,
C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale
- nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale
– Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

9. Ricorso Calc. Alessandro ZAMPERINI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 anni con
preclusione, inflitta per violazione degli artt. 9, 7
commi 1, 2 e 5, 1 comma 1 e 6 C.G.S., in relazione

alle gare Cesena – Gubbio del 30.11.2011 e Albinoleffe – Piacenza del 20.12.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

10. Ricorso U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.

avverso le sanzioni inflitte:

- della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella St. Sp. 2012/2013
- dell'ammenda di € 90.000,00,
ai sensi degli artt. 9, 7, commi 4 e 6, e 4 comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai calciatori Filippo Carobbio, Carlo Gervasoni, Nicola Ferrari, Marco Paoloni, Ruben Garlini, Francesco Ruopolo, Davide Caremi, Kewullay Conteh, Antonio Narciso, Marco Cellini, Mattia Serafini, Achille Coser, Dario Passoni, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte:

- alla penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013;
- all'ammenda di € 45.000,00

11. Ricorso A.C. SIENA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00, inflitta per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'artt. 9 e 4, comma 2, C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Filippo Carobbio, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

12. Ricorso Sig. Franco DE FALCO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3 e mesi 9, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe – Piacenza del 20.12.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.

13. Ricorso Calc. Cesare Giancarlo RICKLER DEL MARE

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare Albinoleffe – Piacenza del 20.12.2010 e Atalanta – Piacenza del 19.3.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

14. Ricorso NOVARA CALCIO

avverso le sanzioni inflitte:

- della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013;
- dell'ammenda di € 35.000,00,

per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 9 e 4 comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al calciatore Cristian Bertani, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr del 8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta alla sola penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013

15. Ricorso Calc. Nicola VENTOLA

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alla gara Chievo - Novara del 30.11.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr del 8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

16. Ricorso Calc. Alberto Maria FONTANA

avverso la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Chievo - Novara del 30.11.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr del 8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

17. Ricorso Calc. Davide CAREMI

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alla gara Pisa - Albinoleffe del 7.3.2009, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr del 8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

18. Ricorso Sig. Andrea IACONI

avverso la sanzione della inibizione di 3 anni e 9 mesi, inflitta per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, e 5, C.G.S., in relazione alla gara Ancona - Grosseto del 30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr del 8.5.2012 - (Delibera della Commissione

RESPINTO

19. Ricorso Calc. Vincenzo IACOPINO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Cremonese – Monza del 27.10.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012)

20. Ricorso Calc. Andrea ALBERTI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Cremonese – Monza del 27.10.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012)

21. Ricorso Calc. Thomas Hervé JOB IYOCK

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alla gara Torino – Grosseto del 16.1.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

22. Ricorso Calc. Mirko STEFANI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare Cremonese – Monza del 27.10.2010 e Pisa – Monza 8.12.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

23. Ricorso A.C. MONZA BRIANZA

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, inflitta per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte ai calciatori Luca Fiuzzi, Andrea Alberti e Vincenzo Iacopino, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

24. Ricorso Calc. Luca FIUZZI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare Cremonese – Monza del 27.10.2010 e Pisa – Monza dell'8.12.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

25. Ricorso SPEZIA CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00, inflitta ai sensi degli artt. 9 e 4, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte al calciatore Filippo Carobbio, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

26. Ricorso U.C. SAMPDORIA

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00, inflitta per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 9 e 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al calciatore Cristian Bertani, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

27. Ricorso EMPOLI F.C. S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, inflitta per responsabilità presunta, in riferimento alla gara Empoli – Grosseto del 30.5.2010, ai sensi dell' art. 4 comma 5, C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

28. Ricorso Sig. Giuseppe MAGALINI

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione di 3 anni e 3 mesi, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S, in relazione alla gara Ancona – Mantova del 30.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

29. Ricorso Calc. Maurizio NASSI**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare Ancona – Albinoleffe del 17.1.2009 e Ancona – Mantova 30.5.2010 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

30. Ricorso Calc. Nicola SANTONI**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S. in relazione alla gara Padova – Atalanta del 26.3.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

31. Ricorso Calc. Ruben GARLINI**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Rimini – Albinoleffe del 20.12.2008, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

32. Ricorso Calc. Nicola FERRARI**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alla gara Rimini – Albinoleffe del 20.12.2008, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

33. Ricorso Calc. Daniele VANTAGGIATO**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Rimini – Albinoleffe del 20.12.2008, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

34. Ricorso Calc. Gianluca NICCO

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Piacenza – Pescara del 9.4.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera

della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

35. Ricorso DELFINO PESCARA 1936 SRL

avverso la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella st. sp. 2012/2013, inflitta per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 7 comma 4, C.G.S., per le violazioni ascritte al calciatore Gianluca Nicco, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

PARZIALEMNTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 30.000,00

36. Ricorso Calc. Mattia SERAFINI

avverso la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Salernitana – Albinoleffe del 18.4.2009, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

37. Ricorso Calc. Riccardo FISSORE

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 9, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5, e 7, C.G.S., in relazione alle gare Grosseto – Mantova del 15.3.2010, Empoli–Mantova del 23.3.2010, Brescia–Mantova del 2.4.2010 e Cittadella–Mantova del 24.4.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

38. Ricorso Calc. Edoardo CATINALI

avverso la sanzione della squalifica per mesi 9, inflitta ai sensi degli artt. 6, e art. 7 comma 7, C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe – Piacenza del 20.12.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

39. Ricorso Calc. Vincenzo ITALIANO

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, e 5, C.G.S., in relazione alla gara Padova – Grosseto del 23.3.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

RESPINTO

40. Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A.**RESPINTO**

avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, inflitta ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 4 comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte al calciatore Vincenzo Italiano, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

41. Ricorso Calc. Alberto COMAZZI**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 4 anni, inflitta per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alle gare Ancona – Albinoleffe del 17.1.2009 e Albinoleffe – Ancona del 30.5.2009, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

42. Ricorso REGGINA CALCIO S.P.A.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione a punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013

avverso la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, inflitta per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'artt. 7 commi 4 e 6 e dell'art. 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Gianni Rosati e Juri Tamburini, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

43. Ricorso Calc. Filippo CRISTANTE**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ancona – Mantova del 30.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

44. Ricorso Calc. Roberto COLACONE**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare Albinoleffe – Ancona del 30.5.2009 e Ancona – Mantova del 30.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blr dell'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

45. Ricorso Sig. Giovanni ROSATI**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3 e mesi

3, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, e 5, C.G.S., in relazione alla gara Grosseto- Reggina del 15.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

46. Ricorso Calc. Salvatore MASTRONUNZIO RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., in relazione alle gare, Albinoleffe - Ancona del 30.5.2009 e Ancona - Mantova del 30.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)